



Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti

**CAPITANERIA DI PORTO
PESARO**

ORDINANZA N. 34/2018

**“RECANTE LA DISCIPLINA DELLA PESCA SPORTIVA E RICREATIVA, DELLO
SBARCO E DELLA REGISTRAZIONE STATISTICA DEL
PESCE SPADA (*Xiphias gladius*)”**

**Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e
Comandante del Porto di Pesaro:**

- VISTA** il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 recante “misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96”, che abroga la legge 963/65;
- VISTA** la Legge 28 luglio 2016, n. 154 recante “Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale.” ed in particolare il Capo VIII articolo 39, che modifica il predetto decreto legislativo;
- VISTO** il D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il regolamento di esecuzione in materia di pesca marittima;
- VISTO** il Decreto Legislativo 26 maggio 2004, n. 153 recante “attuazione della Legge 07.03.2003, n. 38, in materia di pesca marittima”;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del Regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il Regolamento (CE) n. 1626/94;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1224/09 del Consiglio del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
- VISTO** il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell’8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
- VISTO** il regolamento di esecuzione (UE) n. 1627/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2016;
- VISTO** il regolamento delegato (UE) n. 98/2015 della Commissione del 18 novembre 2014, relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell’Unione, di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidati dell’Atlantico e della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale;
- VISTO** il regolamento (UE) n. 2107/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017, che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidati dell’Atlantico (ICCAT), e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007;

- VISTA** la Raccomandazione ICCAT n. 16-05 che sostituisce la raccomandazione 13-04 che stabilisce un piano pluriennale di ricostituzione per il pesce spada del Mediterraneo;
- VISTA** la circolare n. 8664 in data 26 marzo 2012 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Dipartimento delle Politiche Europee ed Internazionali – Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’acquacoltura, in materia di pesca sportiva e/o ricreativa del pesce spada nel mar Mediterraneo in riferimento alla raccomandazione ICCAT n. 11-03;
- VISTO** il decreto ministeriale 6 dicembre 2010 recante la “rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il decreto ministeriale 23 febbraio 2018 recante “misure tecniche per la pesca del pesce spada nel Mediterraneo”;
- VISTO** l’art. 223 del Codice della Navigazione, l’art. 59 del Regolamento al Codice della Navigazione e l’art. 97 del D.P.R. 1639/1968;
- VISTA** la precedente ordinanza 20/2012 emessa da questa Capitaneria di Porto in data 18 maggio 2012 recante la disciplina della pesca sportiva e ricreativa, dello sbarco e della registrazione statistica del pesce spada “*Xiphias gladius*”;
- RITENUTO** opportuno e necessario, alla luce della nuova normativa comunitaria e nazionale, rivisitare la regolamentazione della pesca sportiva e ricreativa del pesce spada (*Xiphias gladius*) ed il relativo sbarco del pescato nell’ambito del Compartimento Marittimo di Pesaro, finalizzato al controllo delle catture, alla taglia minima pescabile, nonché alla relativa compilazione della documentazione del prodotto sbarcato, fermo restando, per quanto compatibili, le disposizioni emesse dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con la circolare n. 8664 in data 26 marzo 2012, in premessa citata;

ORDINA

Articolo 1

(Campo di applicazione e finalità provvedimento)

La presente ordinanza regola e disciplina l’attività di **pesca sportiva e ricreativa del pesce spada (*Xiphias gladius*)** e le operazioni di sbarco del prodotto catturato nell’ambito dei porti designati di Pesaro e Fano, ricadenti nell’ambito del Compartimento Marittimo di Pesaro, così come previsto dall’elenco disponibile sul sito web dell’organizzazione ICCAT.

Scopo del presente provvedimento è quello di dare attuazione alla normativa in premessa citata, che prevede, a cura dell’Autorità Marittima competente, il rilascio di un nulla osta alla pesca, il controllo sulle catture e sull’esattezza dei dati inseriti nella “*prenotifica di sbarco*”, da effettuare prima dell’ingresso in porto e nella “*dichiarazione di cattura*”, da compilare al momento dello sbarco dell’esemplare di pesce spada (*Xiphias gladius*) nonché la verifica delle taglie minime pescabili.

Articolo 2

(Definizioni)

Pesca sportiva:

ai sensi dell’art. 3 comma 18 del Regolamento UE 1627/2016, in premessa citato, per “pesca sportiva” si intende una pesca non commerciale praticata da soggetti appartenenti a un’organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale.

Pesca ricreativa:

ai sensi dell’art. 3 comma 19 del Regolamento UE 1627/2016, in premessa citato, per “pesca ricreativa” si intende una pesca non commerciale praticata da soggetti che non appartengono a un’organizzazione sportiva nazionale e che non sono in possesso di una licenza sportiva nazionale.

Porti designati:

porti presso i quali è possibile effettuare operazioni di sbarco/trasbordo, indicati nell'elenco disponibile sul sito web della Commissione ICCAT.

Articolo 3 (Periodo del divieto di pesca)

Ai sensi della normativa comunitaria e nazionale in premessa citata, la pesca sportiva e ricreativa del pesce spada, nel mar Mediterraneo è vietata nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo e dal 1° ottobre al 30 novembre di ogni anno.

Articolo 4 (Prescrizioni, limitazioni, divieti e taglia minima)

L'esercizio della pesca ricreativa e sportiva del pesce spada è sottoposto alla preventiva apposizione del nulla osta sulla comunicazione di attività di pesca, a cura della competente Autorità Marittima, di cui al seguente art. 5.

Nell'ambito della pesca ricreativa e sportiva è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un singolo esemplare al mese di pesce spada (*Xiphias gladius*).

È consentito unicamente, l'utilizzo dei seguenti attrezzi: "lenze" e "canne";

È vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare, sbarcare, trasportare e immagazzinare esemplari di pesce spada di taglia inferiore a quella minima prevista, ossia con una lunghezza alla forca inferiore a 100 cm (misurata dalla mandibola inferiore) come indicato nella misurazione A dell'allegato C) o, in alternativa, inferiore a 11,4 Kg. di peso vivo o 10,2 Kg. di peso eviscerato e senza branchie; ovvero 140 cm misurati dell'estremità anteriore della testa (rostro) all'estremità posteriore della pinna caudale (misurazione B dell'allegato C).

E' fatto divieto di sezionare in più parti il pesce spada pescato prima dello sbarco, ed il primo trasporto per il quale occorre attenersi alle modalità di cui al seguente art. 6, nonché di effettuare le operazioni di pulizia sezionamento ed eviscerazione presso il porto di sbarco.

È obbligatorio il rigetto in mare degli esemplari che, in fase di recupero dell'attrezzo, dovessero risultare ancora vivi, detto obbligo è valido anche nell'ambito di competizioni di pesca sportiva del pesce spada che, dovranno essere preventivamente autorizzate dalla competente Autorità Marittima.

Le unità da diporto partecipanti a dette manifestazioni di pesca sportiva devono essere munite del nulla osta di cui al seguente art. 5.

È vietata qualsiasi forma di commercializzazione di pesce spada catturato nell'ambito della pesca ricreativa e sportiva.

l'esercizio della pesca sportiva/ricreativa del pesce spada è consentito esclusivamente nel pieno rispetto delle limitazioni di cui agli articoli 137 e seguenti del d.p.r. n. 1639/1968.

Articolo 5 (Modalità di presentazione delle domande e rilascio nulla osta alla pesca sportiva e ricreativa)

I pescatori ricreativi o sportivi, in qualità di proprietari, armatori o utilizzatori di unità da diporto che intendono esercitare la pesca del pesce spada, dovranno presentare all'Autorità Marittima (Pesaro o Fano), nella cui giurisdizione ricade il porto cui fa base abituale la medesima unità, apposita dichiarazione in duplice copia ed in carta semplice, secondo l'allegato B) della presente ordinanza, inerente la volontà di svolgere l'attività di pesca in questione con unità da diporto, osservando le seguenti modalità:

- per le unità da diporto che stazionano ovvero intraprendono abitualmente la navigazione nei/dai porti/approdi ricadenti nell'ambito del Circondario Marittimo di Pesaro, la dichiarazione, conforme all'allegato B) della presente ordinanza, deve essere presentata alla Sezione Pesca della Capitaneria di Porto di Pesaro;

- per le unità da diporto che stazionano ovvero intraprendono abitualmente la navigazione nei/dai porti/approdi ricadenti nell'ambito del Circondario Marittimo di Fano, la dichiarazione, conforme all'allegato B) della presente ordinanza deve essere presentata all'Ufficio Circondariale Marittimo di Fano;

inoltre l'interessato di cui al presente comma, dovrà presentare unitamente alla dichiarazione la seguente documentazione:

PER NATANTI DA DIPORTO	PER IMBARCAZIONI e NAVI DA DIPORTO
• copia della polizza di assicurazione dell'unità/motore/i; • copia della documentazione amministrativa relativa al/ai motore/i; • copia di un documento di riconoscimento del richiedente; • individuazione esatta del posto di ormeggio; • copia del censimento della pesca sportiva effettuato presso il sito del ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.	• copia della licenza di navigazione dell'unità, qualora iscritta nei Registri delle Imbarcazioni da Diporto/Registri Navi da Diporto; • copia della documentazione amministrativa relativa al/ai motore/i; • copia della polizza di assicurazione dell'unità da diporto; • copia di un documento di riconoscimento del richiedente; • individuazione esatta del posto di ormeggio • copia del censimento della pesca sportiva effettuato presso il sito del ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

L'Autorità Marittima competente, alla ricezione della dichiarazione di cui all'allegato B) della presente Ordinanza, in seguito alla disamina della pratica, ricorrendone i presupposti, appone il proprio nulla osta sulla stessa.

La dichiarazione in parola munita del nulla osta dell'Autorità Marittima, ha validità triennale, limitatamente ai periodi in cui è consentita l'attività di pesca, la stessa deve essere trattenuta insieme ai documenti di bordo ed esibita, qualora richiesta, alle Autorità preposte al controllo.

La dichiarazione in parola munita del nulla osta dell'Autorità Marittima, consente lo svolgimento dell'attività di pesca ricreativa del pesce spada per tutti i soggetti presenti a bordo anche in assenza del soggetto che ha presentato la dichiarazione.

La dichiarazione munita del nulla osta dell'Autorità Marittima, ai fini della pesca ricreativa, è valida anche per l'esercizio della pesca sportiva, nonché per la partecipazione a gare di pesca sportiva.

Resta inteso che coloro i quali, presenti a bordo delle unità da diporto munite del nulla osta di che trattasi, siano intenti all'attività di pesca sportiva/ricreativa del pesce spada dovranno essere muniti della comunicazione dell'esercizio dell'attività di pescatore sportivo/ricreativo effettuata presso il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2010 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 6

(Adempimenti relativi allo sbarco del prodotto pescato)

I Comandanti delle unità da diporto che effettuano catture di pesce spada, provenienti sia dalla pesca ricreativa che sportiva, regolarmente muniti di nulla osta di cui all'art. 5 della presente Ordinanza, ovvero da catture accessorie (by-catch), dovranno comunicare, prima di ormeggiare e con ragionevole anticipo, i dati relativi alle catture all'Autorità Marittima dei porti designati di Pesaro e Fano, utilizzando i dati richiamati nell'allegato C) alla presente ordinanza.

Qualora lo sbarco dovesse avvenire al di fuori dei predetti porti, le richiamate operazioni di sbarco potranno avvenire unicamente nell'ambito dei porti designati di cui all'elenco disponibile sul sito web dell'ICCAT.

Per tale adempimento devono essere osservate le seguenti modalità:

- sbarco nel porto designato di Pesaro/ormeggio fiume Foglia
 - comunicare preventivamente il proprio previsto orario di arrivo in porto/ormeggio a questa Capitaneria di Porto, mediante contatti via VHF/FM sui canali 16 (156,800 Mhz - primo contatto) e successivamente sul canale di lavoro ossia, telefonicamente al seguente numero di utenza telefonica: **0721/1778380** oppure **0721/177831**;
- sbarco nel porto designato di Fano
 - comunicare preventivamente il proprio previsto orario di arrivo in porto all'Ufficio Circondariale Marittimo di Fano, mediante contatti via VHF/FM sui canali 16 (156,800 Mhz - primo contatto) e successivamente sul canale di lavoro oppure telefonicamente al seguente numero di utenza telefonica: **0721/801329**;

All'arrivo in porto, unicamente al termine delle operazioni di sbarco del pesce spada, dovrà essere consegnato o trasmesso alla locale Autorità Marittima, il predetto allegato A), ai fini statistici.

Le operazioni di sbarco dovranno avvenire presso l'abituale posto di ormeggio dell'unità da diporto, fermo restando che è facoltà dell'Autorità Marittima del porto designato, di poter disporre, secondo esigenze operative, lo sbarco presso una banchina/punto di ormeggio diverso da quello abituale.

I Comandanti delle unità di cui al primo comma del presente articolo non potranno iniziare le operazioni di sbarco del prodotto pescato, sino a quando non sia presente sul posto un incaricato della locale Autorità Marittima ovvero sia stato ottenuto un preventivo nulla osta da parte della stessa.

Articolo 7 **(Sanzioni e abrogazioni)**

I trasgressori della presente Ordinanza, saranno perseguiti ai sensi del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 e ss.mm. e ii. recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, nonché dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, salvo eventuali ulteriori violazioni amministrative/penali non espressamente richiamate nel presente articolo ovvero nella presente Ordinanza.

Le Autorizzazioni/nulla osta rilasciate potranno essere revocate dalla competente Autorità Marittima in caso di riscontrata inosservanza della presente ordinanza ovvero delle disposizioni nazionali e comunitarie in materia di pesca ricreativa/sportiva del pesce spada.

La precedente ordinanza 20/2012, in premessa citata, emessa da questa Capitaneria di Porto in data 18 maggio 2012 recante la disciplina della pesca sportiva e ricreativa, dello sbarco e della registrazione statistica del pesce spada "*Xiphias gladius*" è da intendersi interamente abrogata e sostituita dalla presente ordinanza;

Articolo 8 **(Disposizioni finali)**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza, si rimanda a quanto disposto dalla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di pesca.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, l'inclusione nella pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/pesaro ovvero previa opportuna diffusione tramite gli organi di informazione e associazioni di categoria.-

Pesaro, 26 giugno 2018

F.to IL COMANDANTE
C.F. (CP) Silvestro GIRGENTI

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 Art. 21)

PESCA RICREATIVA/SPORTIVA**COMUNICAZIONE DI CATTURA DEL PESCE SPADA (*Xiphias gladius*)**

(art. 6 dell'ordinanza n. 34/2018 in data 26/06/2018 della Capitaneria di Porto di Pesaro)

Nome dell'unità da diporto

Numero e Ufficio d'iscrizione:.....

Generalità del Comandante dell'unità da diporto:.....

Numero di Autorizzazione/nulla-osta per la pesca sportiva/ricreativa del pesce spada:
..... rilasciata il dall'Autorità Marittima diRiferimento comunicazione pre-notifica di sbarco (VHF, cell.) in data alle ore
..... all'Autorità Marittima di.....

Porto designato di sbarco

Specificare se la cattura è avvenuta nel corso della pesca ricreativa o sportiva
.....

Specificare l'attrezzo da pesca utilizzato

Data della cattura	Quantitativi catturati (espressi in Kg.)	Numero di esemplari 1 (uno)	Posizione	
			Latitudine	Longitudine

Data

Firma del Comandante dell'unità
.....**Modalità per effettuare la comunicazione preliminare.**

A cura dei comandanti delle unità da diporto che effettuano catture di pesce spada, i dati relativi alle catture, siano esse provenienti dalla pesca ricreativa che sportiva, dovranno essere preventivamente comunicati con ragionevole anticipo all'Autorità Marittima di cui all'ordinanza n. 34/2018 emessa dalla Capitaneria di Porto in data 26/06/2018, utilizzando i dati richiamati nel presente allegato, secondo le modalità di seguito indicate:

☐ sbarco nel porto designato di Pesaro/ormeggio fiume Foglia

- ☐
- comunicare preventivamente il proprio previsto orario di arrivo in porto/ormeggio a questa Capitaneria di Porto, mediante contatti via VHF/FM sui canali 16 (156,800 Mhz - primo contatto) e successivamente sul canale di lavoro ossia, telefonicamente al seguente numero di utenza telefonica:
- 0721/1778380**
- oppure
- 0721/177831**
- ;

☐ sbarco nel porto designato di Fano

- ☐
- comunicare preventivamente il proprio previsto orario di arrivo in porto all'Ufficio Circondariale Marittimo di Fano, mediante contatti via VHF/FM sui canali 16 (156,800 Mhz - primo contatto) e successivamente sul canale di lavoro oppure telefonicamente al seguente numero di utenza telefonica:
- 0721/801329**
- ;

All'arrivo in porto, unicamente al termine delle operazioni di sbarco del pesce spada, dovrà essere consegnato o trasmesso alla locale Autorità Marittima, il predetto allegato A) ai fini statistici.

I comandanti delle unità da diporto non potranno iniziare le operazioni di sbarco del prodotto pescato, sino a quando non sia presente sul posto un incaricato della locale Autorità Marittima ovvero sia stato ottenuto un preventivo nulla osta da parte della stessa.

Alla _____

(indicare l'Autorità Marittima interessata)

Sezione Pesca

(cap) _____

(Comune) _____

**MODELLO DI COMUNICAZIONE DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI PESCA SPORTIVA/
RICREATIVA DEL PESCE SPADA (*Xiphias gladius*)**

(art. 5 dell'ordinanza n. 34/2018 in data 26/06/2018 della Capitaneria di Porto di Pesaro)

La/Il sottoscritta/o _____ nata/o a _____
 _____ il _____ e residente in _____
 _____ alla via/piazza _____
 _____ n. _____, proprietaria/o e/o armatrice/ore e/o
 utilizzatrice/ore del natante/imbarcazione/nave da diporto denominato/a
 _____, di lunghezza f.t. _____ mt, di colore
 _____, iscritto nei R.I.D./R.N.D. della Capitaneria di Porto/Ufficio
 Circondariale Marittimo di _____, di stanza nel porto di
 _____, presso _____;

COMUNICA

ai sensi della normativa in vigore, di voler esercitare l'attività di pesca ricreativa/sportiva del pesce spada (*Xiphias gladius*) con la suddetta unità da diporto.

A tal fine allego:

PER NATANTI DA DIPORTO	PER IMBARCAZIONI e NAVI DA DIPORTO
• copia della polizza di assicurazione del/i motore/i; • copia della documentazione amministrativa relativa al/ai motore/i; • copia di un documento di riconoscimento del richiedente; • individuazione esatta del posto di ormeggio; • copia del censimento della pesca sportiva effettuato presso il sito del ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.	• copia della licenza di navigazione dell'unità, qualora iscritta nei Registri delle Imbarcazioni da Diporto/Registri Navi da Diporto; • copia della documentazione amministrativa relativa al/ai motore/i; • copia della polizza di assicurazione dell'unità da diporto; • copia di un documento di riconoscimento del richiedente; • tassa annuale sulle unità da diporto; • individuazione esatta del posto di ormeggio; • copia del censimento della pesca sportiva effettuato presso il sito del ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Dichiaro di essere a conoscenza delle disposizioni comunitarie, nazionali e di carattere locale in materia di pesca sportiva/ricreativa del pesce spada, alcune delle quali di seguito elencate:

- nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa, su ciascuna unità da diporto è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un singolo esemplare di pesce spada al mese.
- È consentito unicamente, l'utilizzo dei seguenti attrezzi: "lenze" e "canne";

- È vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare, sbarcare, trasportare e immagazzinare esemplari di pesce spada di taglia inferiore a quella minima prevista, ossia con una lunghezza alla forca inferiore a 100 cm (misurata dalla mandibola inferiore) o, in alternativa, inferiore a 11,4 Kg. di peso vivo o 10,2 Kg. di peso eviscerato e senza branchie; ovvero 140 cm misurati dell'estremità anteriore della testa (rostro) all'estremità posteriore della pinna caudale.
- E' fatto divieto di sezionare in più parti il pesce spada pescato prima dello sbarco, ed il primo trasporto per il quale occorre attenersi alle modalità di cui al seguente art. 6, nonché di effettuare le operazioni di pulizia sezionamento ed eviscerazione presso il porto di sbarco.
- È obbligatorio il rigetto in mare degli esemplari che, in fase di recupero dell'attrezzo, dovessero risultare ancora vivi, detto obbligo è valido anche nell'ambito di competizioni di pesca sportiva del pesce spada che, dovranno essere preventivamente autorizzate dalla competente Autorità Marittima e le unità da diporto partecipanti saranno munite del nulla osta previsto.
- È vietata qualsiasi forma di commercializzazione di pesce spada catturato nell'ambito della pesca ricreativa e sportiva,
- È vietata la pesca sportiva e ricreativa del pesce spada, nel mar Mediterraneo nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo e dal 1° ottobre al 30 novembre di ogni anno.
- È fatto obbligo di effettuare con congruo anticipo la pre-notifica di sbarco alla locale Autorità Marittima, utilizzando apparati di comunicazione VHF o cellulare, avendo cura di comunicare lo sbarco di pesce spada, il nome dell'unità ed eventuale numero d'iscrizione, orario di previsto arrivo, esemplare e peso stimato, data ora e coordinate geografiche della zona di cattura.
- Unicamente al termine dello sbarco, deve essere consegnata e/o trasmessa all'Autorità Marittima del porto designato di sbarco, una copia della dichiarazione di cattura;
- l'esercizio della pesca sportiva/ricreativa del pesce spada è consentito esclusivamente nel pieno rispetto delle limitazioni di cui agli articoli 137 e seguenti del d.p.r. n. 1639/1968.

_____,
luogo

_____,
data

Firma del Richiedente

PARTE RISERVATA ALL' AUTORITA' MARITTIMA

(Timbro lineare dell'Autorità Marittima)

NULLA OSTA N. _____/_____ RILASCIATO IL _____ E
VALIDO FINO AL _____, limitatamente al periodo consentito per la pesca
ricreativa/sportiva del pesce spada.

Timbro tondo dell' Ufficio e firma

INFORMAZIONI MINIME PRE-NOTIFICA DI SBARCO (MED-SWO)

Data _____ Ora _____

- ☐ TARGET
☐ BY-CATCH
☐ **PESCA SPORTIVA – RICREATIVA**

Sbarco nel porto designato di:.....

Nome Unità **N. Iscrizione**

Orario di previsto arrivo	Quantitativo stimato a bordo		Zona di cattura	
			Latitudine	Longitudine
	Num. esemplari	Peso in Kg		